

Proposta di legge
“Valorizzazione della Toscana diffusa”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Con la proposta in esame la Regione Toscana introduce nel proprio ordinamento una legge diretta alla valorizzazione di alcuni territori, denominati della Toscana diffusa, razionalizzando in un unico strumento normativo le disposizioni settoriali già attive e/o il consolidamento di esperienze pilota portate avanti negli ultimi anni.

L'obiettivo ultimo che la norma si prefigge è infatti quello di promuovere una crescita equilibrata e assicurare parità di diritti ai residenti in tutti i territori toscani, da un lato rimuovendo gli squilibri territoriali sia economici che sociali dall'altro valorizzando le distinte identità culturali, sociali ed economiche del territorio regionale, coordinandosi con le linee territoriali strategiche e gli strumenti offerti nei fondi europei e in altre forme di sostegno europee e nazionali che perseguono le medesime finalità attraverso l'incremento delle intensità di aiuto, o forme di premialità o priorità nei bandi fino alla previsione di uno specifico stanziamento di risorse.

Dando attuazione a quanto già annunciato nel Programma di governo e nel Programma regionale di sviluppo 2021-2025 (PRS), la proposta di legge risponde alla duplice volontà di promuovere uno sviluppo equilibrato del territorio toscano e di salvaguardia della sua diffusa specificità, sostenendo i territori più fragili e le comunità che li abitano, con la consapevolezza che la loro valorizzazione può rivelarsi utile anche ad alleggerire la pressione e la congestione sulle conurbazioni urbane più attrattive, che potremmo definire della Toscana densa o Toscana delle agglomerazioni.

Il concetto di Toscana diffusa è stato declinato nel PRS come l'insieme di comuni che, per caratteristiche intrinseche (morfologia del territorio, ovvero montanità) o estrinseche (distanza, e dunque accessibilità, rispetto ai luoghi di concentrazione degli insediamenti, delle opportunità di lavoro e dei principali servizi alle persone e alle imprese), si trovano ad affrontare la sfida della perifericità dall'asse centrale che rischia di esacerbarne lo spopolamento e portare a veri e propri fenomeni di abbandono.

Se da un lato i tratti distintivi di queste aree sono la persistenza di dinamiche demografiche negative, la bassa densità di insediamento umano e imprenditoriale, il depauperamento del patrimonio edilizio e la presenza di piccole comunità sparse in nuclei e centri abitati lontane dai centro capoluogo, al tempo stesso questi luoghi rappresentano l'identità e il cuore della Toscana. Sono i luoghi della memoria e dell'immaginario collettivo, che racchiudono testimonianze di notevole interesse storico, architettonico e artistico, immerse, il più delle volte, in ambienti di grande pregio naturalistico e paesaggistico che hanno caratteristiche rurali e potenzialità di sviluppo inespresse, legate ad una migliore valorizzazione del proprio patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale (piccoli borghi) e nelle quali va comunque garantito un pacchetto essenziale di servizi, che potremmo definire “di cittadinanza”, incluso quelli di uso quotidiano.

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLATO

Nel dettaglio la proposta di legge è strutturata come segue:

L'articolo 1 richiama i tratti strategici della legge specificando gli obiettivi che si prefigge, le unità territoriali cui si fa riferimento e alcune definizioni che si rifanno a quelle previste dall'Istituto nazionale di statistica in occasione dei censimenti della popolazione.

In particolare si richiama ad un concetto di "Toscana diffusa" elastico e dinamico da declinare e curvare nell'ambito delle specifiche disposizioni settoriali:

- gli atti di programmazione (PRS/DEFR) individuano **in via generale** i territori della Toscana diffusa in base a criteri definiti; se non altrimenti disciplinato tale definizione dei territori viene presa come riferimento per tutte le politiche regionali che intendono intervenire nella Toscana diffusa;
- **in via specifica**, nell'ambito del DEFR per ciascuna politica settoriale è possibile definire "sub/territori" per la Toscana diffusa, individuati in base a criteri propri della politica.

L'articolo 2 descrive le modalità con le quali si intende dare attuazione pratica alla norma.

Le risorse dei fondi europei e nazionali per la coesione e lo sviluppo economico e territoriale costituiscono un sostegno imprescindibile per la crescita dei territori della Toscana diffusa. Pertanto la Regione, nella programmazione di tali risorse, presterà particolare attenzione a massimizzare il contributo delle azioni settoriali promuovendo un approccio integrato e valorizzando il coinvolgimento dei territori, anche mediante strategie intersettoriali capaci di affrontare più efficacemente le sfide economiche, demografiche, ambientali e sociali.

L'articolo 3 richiama il concetto fondamentale di ascolto delle specificità dei territori per l'individuazione dei fattori e delle specifiche variabili socio-culturali, economico-territoriali e tecnologico-infrastrutturali che possono attivare dinamiche territoriali positive e favorire lo sviluppo locale. Un ruolo chiave verrà svolto dalla rete dei centri di facilitazione digitale come punti di dialogo con il territorio e di comunicazione e informazione alla cittadinanza.

Gli articoli da 4 a 9 specificano le linee operative dell'intervento normativo negli ambiti ritenuti essenziali per la vita *di* e *in* questi territori, ovvero quelle condizioni in termini di accesso a infrastrutture e servizi che permettono a chi vive e abita questi territori le stesse opportunità (di tutela della salute e di benessere psicofisico, di educazione e istruzione, formazione e sviluppo professionale) e gli stessi livelli di servizi (socio-sanitari e assistenziali, ma anche digitali), a cominciare dai collegamenti materiali (trasporti) e immateriali (telecomunicazioni).

Il cruciale tema dell'accessibilità per il superamento della distanza geografica, istituzionale o sociale dall'asse centrale trova la sua traduzione negli **articoli 4**, in termini di infrastrutturazione materiale e trasporto pubblico, e **5** di accesso ai servizi e infrastrutture digitali.

L'articolo 4 in particolare declina tale obiettivo nel sostegno alla viabilità, ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro, senza trascurarne la componente infrastrutturale, e della mobilità dolce considerata anche quale motore di incremento dell'attrattività del territorio, nonché dei necessari collegamenti con i territori insulari regionali, in coerenza con i diversi livelli di competenza dettati dalla normativa vigente e promuovendo il ruolo attivo degli enti locali, con particolare riferimento alla componente di conoscenza territoriale. L'ultimo comma riconosce il ruolo fondamentale del servizio ferroviario e di sua valorizzazione anche in termini di frequentazione e fruizione degli spazi, in armonia con la promozione del territorio nelle sue diverse componenti e si correla con le previsioni espresse dagli artt. 11 "Rigenerazione urbana" e 23 "Misure per il contrasto dell'abbandono di terreni e immobili", relativamente alle azioni finalizzate

a nuove funzionalità per aree di pertinenza ferroviarie e stazioni ferroviarie, incluso quelle a rischio di disuso perché non più funzionali o avviate verso lo stato di abbandono.

La piena parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la riduzione del divario digitale anche territoriale, si concretizza attraverso l'**articolo 5** in una declinazione del soddisfacimento del diritto alla cittadinanza digitale da raggiungersi mediante la diffusione capillare di centri di alfabetizzazione e facilitazione digitale e di sportelli di assistenza ai consumatori e utenti per permettere la conoscenza e la fruizione dei servizi pubblici e delle nuove opportunità della digitalizzazione, la promozione della connettività a banda ultralarga in tutto il territorio anche tramite società e consorzi in house e in raccordo con le iniziative nazionali, nonché l'incoraggiamento a risposte di area attraverso la gestione comune di strategie per la trasformazione digitale.

L'**articolo 6** affronta uno dei nodi chiave per i territori della Toscana alla luce delle dinamiche demografiche in corso, e ancor più nelle proiezioni a lungo termine: quello del diritto alla salute e assistenza sociale anche in contesti distanti dai grandi centri. La norma esplicita il nuovo modello organizzativo a rete, capillarmente diffuso, di assistenza sociale e sociosanitaria territoriale che la Regione intende portare avanti valorizzando il ruolo dei presidi ospedalieri, e di presa in carico multidimensionale del paziente anche attraverso l'innovazione e i servizi digitalizzati, la telemedicina e il telemonitoraggio, ma anche lo sviluppo di una sanità di iniziativa co-progettando i percorsi con le comunità locali.

L'**articolo 7** si correla e complementa il tema della salute nella sua declinazione di benessere psicofisico riconoscendo lo sport quale veicolo di valori educativi e sociali, di integrazione e socializzazione. A tal fine la proposta di legge statuisce le forme di valorizzazione e incentivo a soggetti, eventi, luoghi e finalità che promuovono la pratica sportiva, anche in chiave di superamento delle diseguaglianze e diversità che lo sport può svolgere.

Gli articoli 8 e 9 contengono la descrizione di interventi diretti e indiretti per l'educazione e l'istruzione e per la promozione dell'occupazione.

In particolare l'**articolo 8** rubrica le azioni che la Regione intraprende per garantire un'uniforme quantità e qualità dei servizi per l'educazione e l'istruzione in un'ottica di sviluppo dell'identità personale e sociale anche promuovendo l'aggregazione dei servizi e dell'offerta a livello territoriale, mentre l'**articolo 9** elenca gli interventi per l'accrescimento del capitale umano in un'ottica di piena occupabilità di qualità e valorizzazione delle competenze e dei saperi legati alle specificità territoriali, con un'attenzione particolare alle fasce più fragili della popolazione, anche con il supporto, l'esperienza e la presenza diffusa dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego.

Negli articoli da 10 a 15 vengono descritti i principi e le modalità con le quali la legge intende intervenire, di concerto con le amministrazioni locali, per la conservazione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico territoriale, con un'attenzione specifica a quello rurale.

In particolare **nell'articolo 11** si evidenziano gli interventi previsti a sostegno della rigenerazione del tessuto urbano e sociale, di riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente da adibire a nuova vita e funzionalità in chiave economica, educativa e/o turistico-culturale, della riqualificazione o riorganizzazione funzionale di aree degradate o dismesse anche con il sostegno di cooperative di comunità, associazioni ed enti del terzo settore.

Nell'articolo 12 sono indicati gli strumenti con i quali la Regione favorisce lo sviluppo e la vivibilità del territorio rurale delle aree della Toscana diffusa tramite progetti economici territoriali che coinvolgono soggetti pubblici e privati chiamati ad operare in modo integrato nel sistema

produttivo locale: strumenti già disciplinati da leggi regionali (distretti rurali, distretti biologici, agricoltura sociale e forme di gestione attiva nel bosco e comunità del bosco per la gestione attiva) oppure previsti dalla normativa nazionale (distretti del cibo) o dalla normativa europea (Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui alla programmazione europea in materia di Politica Agricola Comune), o tramite l'erogazione di indennità compensative in aree montane, in aree soggette a vincoli naturali e in altre aree a vincolo diverso e la promozione e semplificazione dell'insediamento di giovani agricoltori.

L'articolo 13 richiama i principali interventi regionali a favore della resilienza energetica dei territori, in particolare attraverso il sostegno ad azioni finalizzate ad aumentare l'efficienza energetica sia degli edifici pubblici sia degli immobili sedi di imprese, al progressivo abbandono dell'energia prodotta da fonti fossili a favore di quella prodotta da fonti rinnovabili da parte di cittadini, associazioni, imprese ed enti pubblici (è il caso delle comunità energetiche rinnovabili) al fine di favorire una transizione energetica equa e giusta e, appunto, il contrasto alla povertà energetica per le famiglie e gli individui meno abbienti che non riescono ad accedere pienamente ai servizi energetici, ma che costituiscono un bene essenziale e fondamentale per assicurare livelli minimi di qualità di vita.

L'articolo 14 sottolinea l'importanza che i territori della Toscana diffusa rappresentano anche in termini di quanto il loro patrimonio ambientale rende disponibile sotto forma di beni e servizi ecosistemici ai territori a valle (quanto ad approvvigionamento idrico, contributo alla qualità dell'aria attraverso la regolazione dei gas atmosferici, contrasto ai fenomeni di erosione) e della necessità di promuoverne la conoscenza e la tutela, anche attraverso sistemi economici per premiarne la conservazione e il miglioramento.

Sempre in un'ottica di sostegno alla resilienza dei territori, **l'articolo 15** prevede l'attuazione di misure strutturali di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori della Toscana diffusa.

Il capo IV (articoli 16-20) risponde alla necessità di prevedere interventi specifici di sostegno alla residenzialità e all'economia insediativa. In particolare con interventi a favore di nuovi o già residenti, con **l'articolo 16** che disciplina il sostegno all'acquisto di immobili ad uso residenziale e **l'articolo 17** che dispone la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a fini abitativi.

L'articolo 18 indica le finalità e gli strumenti utilizzabili per favorire processi di sviluppo economico della Toscana diffusa attraverso investimenti diretti di sostegno alle imprese agricole ed extra-agricole del territorio, anche in forma collaborativa e a finalità sociale, o intervenendo su infrastrutture per il turismo, la qualificazione dei Centri Commerciali Naturali e degli spazi urbani fragili, per la reindustrializzazione dei territori, anche attraverso la valorizzazione delle pro-loco.

Con **l'articolo 19** si richiamano gli interventi regionali promossi a contrasto della desertificazione commerciale dei centri o nuclei abitati, in particolare per l'insediamento ed il mantenimento degli esercizi di vicinato, degli empori multifunzionali prevedendo l'opportunità di disciplinare la riduzione delle aliquote IRAP per finalità di riequilibrio territoriale.

L'articolo 20 prevede l'istituzione e le modalità di iscrizione all'elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, la realizzazione di programmi e iniziative, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del terzo settore, finalizzate a far conoscere i valori e le esternalità positive dell'agricoltura sostenibile e per diffondere la conoscenza e la consapevolezza delle attività di preservazione delle funzioni ecosistemiche connesse all'attività agricola in termini

di tutela della risorsa idrica, di mantenimento degli equilibri idromorfologici, di tenuta idraulica del terreno e di regimazione delle acque.

Con gli articoli da 21 a 23 la proposta di legge riconosce un ruolo fondamentale al patrimonio culturale e naturale per la preservazione dell'identità e l'identificazione in un territorio.

L'articolo 21 ricorda come la Regione sostenga e governi da anni l'offerta culturale e specificamente museale nel territorio toscano, dove è presente una diffusa rete di musei grandi e piccoli, la cui multiforme offerta di percorsi espositivi e narrativi, differenziati e sempre in adeguamento alle nuove esigenze, preserva e valorizza il genius loci delle distinte località. Tale rete museale diffusa, anche grazie ai sistemi museali, sviluppa nessi tra il patrimonio musealizzato, le altre istituzioni culturali e i luoghi della cultura diffusi sul territorio, permettendo di sviluppare collegamenti tra il patrimonio e il proprio vissuto, in modo da favorire un approccio al patrimonio attivo e partecipativo con processi di salvaguardia sociale e di inclusività, che nelle più recenti tendenze fanno proporre alle stesse comunità locali dei modelli di valorizzazione e di connesso sviluppo economico territoriale, calibrato sulle singole realtà.

L'articolo 22 elenca le azioni per la conservazione del patrimonio delle razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale a rischio di estinzione per preservarne e ricostituirne le risorse genetiche e al contempo per la sua tutela ed valorizzazione.

Con l'articolo 23 la norma intende promuovere azioni per il recupero e messa a valore, anche sociale, di terreni e di immobili, in particolare quelli appartenenti al patrimonio storico, paesaggistico e culturale a rischio o che risultano abbandonati di proprietà pubblica e privata, da un lato attraverso l'implementazione della banca della terra, dall'altro mediante accordi con le società e gli enti titolari per incentivare la realizzazione di centri polifunzionali di pubblica utilità.

L'articolo 24 richiama il ruolo del sostegno ai beni comuni con i quali la Regione opera per valorizzare il patrimonio storico, paesaggistico e culturale comune, sensibilizzando i cittadini ed erogando agevolazioni e incentivi per favorire il loro mantenimento.

L'articolo 25 istituisce la creazione di un osservatorio con funzione di strumento di partecipazione attraverso cui strutturare la consultazione, il coordinamento, la collaborazione con le realtà associative toscane, pubbliche e private, rilevanti, che sarà disciplinato nella composizione e funzionamento con successivo atto di Giunta.

L'articolo 26 individua le fonti di copertura e finanziamento della legge.

L'articolo 27 da ultimo introduce la previsione di una clausola valutativa attraverso la quale si attribuisce alla Giunta regionale il mandato alla fine di ogni legislatura di raccogliere, elaborare e infine comunicare all'organo legislativo una relazione descrittiva degli interventi sostenuti.